

N.R.G. 201/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Elena Orlandi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al Ruolo Generale N. 201/2019 promossa da:

NORBERTO FILIPPINI (FLPNBR58L04H223I), rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Pezzarossi ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avvocato Mauro Mazzoni, in Parma, via Mistrali n. 4

- RICORRENTE -

CONTRO

INPS (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Girolodi ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell'Istituto

- CONVENUTO -

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA INPS

CONCLUSIONI: All'udienza di discussione del 22.10.2020, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 01.03.2019 e ritualmente notificato assieme al pedissequo decreto di fissazione di udienza, Norberto Filippini conveniva in giudizio l'Inps innanzi all'intestato Tribunale, sezione lavoro, esponendo le seguenti circostanze di fatto:

- di essere stato assunto da Minizeta s.n.c. di Fornaciari in data 19.11.1997 e di essere passato senza soluzione di continuità alle dipendenze di Minizeta Due s.r.l. in data 01.07.2000, ove continuava a svolgere la propria attività lavorativa sino al 31.05.2013;



- che, da tale data, diveniva efficace l'affitto d'azienda tra Minizeta due s.r.l. e Minizeta tre s.r.l., alle cui dipendenze passavano tutti i dipendenti di Minizeta due s.r.l. eccetto lui, che si dimetteva, in accordo con le società cedente e cessionaria, prima dell'avvenuta cessione;
- che, per dimenticanza, le dimissioni venivano comunicate al centro per l'impiego solo il giorno dopo l'avvenuta cessione, come se fossero state rassegnate in data 01.06.2013;
- di non aver prestato nemmeno un giorno di attività lavorativa a favore di Minizeta tre s.r.l.;
- che, in data 18.11.2015, Minizeta due s.r.l. veniva dichiarata fallita ed il credito da lui vantato a titolo di trattamento di fine rapporto veniva ammesso allo stato passivo per un importo al lordo fiscale di euro 37.695,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da cud 2014 allegato;
- che, in data 25.07.2016, veniva dichiarata fallita anche Minizeta Tre s.r.l. e la relativa procedura si concludeva con decreto di chiusura per insufficienza di attivo in data 20-27/12/2018;
- di aver presentato, in data 05.07.2017, domanda di intervento al Fondo di Garanzia costituito presso l'Inps per la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato presso Minizeta Due s.r.l., che la domanda veniva rigettata dall'ente previdenziale, di aver quindi proposto ricorso amministrativo avverso la detta decisione ma che l'Inps respingeva anche il ricorso.

Norberto Filippini adiva pertanto il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro al fine di chiedere, per le ragioni di diritto esposte nel ricorso, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il pagamento dal parte del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto ammesso al passivo del fallimento di Minizeta due s.r.l. e, conseguentemente, di dichiarare tenuto e condannare l'Inps al pagamento in suo favore dell'importo al lordo fiscale di euro 37.695,92 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria del compenso da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Provvedeva a costituirsi in giudizio l'Inps al fine di chiedere il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

La causa, istruita tramite prove documentali, veniva discussa all'udienza del 22.10.2020, ove le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi; il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione in sessanta giorni.

Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, nel merito il ricorso non è fondato per i motivi che seguono.

La disciplina istitutiva del fondo di garanzia Inps prevede, all'art. 2, sesto comma, l. n. 297/1982 che *“(q)ualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”*.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente sostiene di essersi ritualmente insinuato al passivo nella procedura fallimentare relativa alla Minizeta due s.r.l., società a favore del quale aveva prestato attività lavorativa sino al 31.05.2013 quando rassegnava le dimissioni e che, per effetto delle dette dimissioni, non transitava alle dipendenze della società cessionaria Minizeta tre s.r.l., come erroneamente risulta dalle comunicazioni effettuate al centro per l'impiego. Secondo la prospettiva condivisa nel ricorso, quindi, la società cessionaria non era mai divenuta datrice di lavoro di Norberto Filippini e,



conseguentemente, quest'ultimo non si era insinuato al passivo nella procedura di fallimento della Minizeta tre s.r.l..

L'Inps deduce come le risultanze documentali agli atti provino inequivocabilmente come il rapporto di lavoro del ricorrente sia transitato alle dipendenze della Minizeta tre s.r.l. ai sensi dell'art. 2112 c.c. e che, pertanto, solo l'insinuazione al passivo nel fallimento della società cessionaria avrebbe potuto giustificare l'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia.

Ciò posto, osserva in il Giudice come il contratto di affitto di azienda prodotto in giudizio dall'Inps (doc. n. 7) abbia stabilito che *“Minizeta Tre s.r.l. con decorrenza dal termine iniziale di efficacia del presente contratto subentrerà nei rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti”* senza prevedere esclusioni per determinati dipendenti, tra cui il sig. Norberto Filippini.

Dalle comunicazioni obbligatorie prodotte (docc. n. 5 e 6 Inps), risulta, inoltre, che Minizeta Tre s.r.l. abbia denunciato il trasferimento del lavoratore Norberto Filippini alle sue dipendenze per effetto del trasferimento aziendale succitato e che abbia altresì denunciato le dimissioni del dipendente, avvenute nella data dello 01.06.2013.

Orbene, dalle suddette evidenze documentali, risulta che vi sia stato un effettivo trasferimento del lavoratore alle dipendenze della Minizeta Tre s.r.l. e che, nella medesima giornata di decorrenza dell'efficacia del trasferimento, il lavoratore abbia rassegnato le dimissioni.

Di fronte a tali risultanze documentali, il ricorrente si è limitato ad asserire che, per mera dimenticanza, le comunicazioni al centro per l'impiego erano state effettuate in ritardo solo dopo l'avvenuta cessione e che, stante l'interruzione del rapporto di lavoro quando lui era ancora alle dipendenze di Minizeta Due s.r.l., non aveva mai prestato alcuna attività lavorativa a favore della società cessionaria.

Il ricorrente, però, non offre alcuna prova documentale di tali allegazioni né ha richiesto l'ammissione di prove testimoniali al fine di darne dimostrazione.

Sebbene le comunicazioni al centro per l'impiego non abbiano valenza costitutiva, posto che, altrimenti, non si tratterebbe di una comunicazione, mirando tale atto a dichiarare/certificare l'instaurazione e le modifiche relative ad un rapporto di lavoro ed i dati essenziali relativi al rapporto medesimo e, quindi, conseguentemente, sia ben possibile che vi sia un errore nella dichiarazione degli stessi, ossia che uno dei dati relativi al rapporto non sia stato riportato correttamente, cionondimeno è sui dati oggetto di tali comunicazioni che l'ente previdenziale deve appoggiarsi per valutare domande come quella oggetto di causa relativa all'accesso al fondo di garanzia.

Posto che, sulla base dei dati oggetto delle comunicazioni effettuate da Minizeta tre s.r.l., si evince che il ricorrente sia divenuto dipendente della stessa, era onere di quest'ultimo provare l'errore nella comunicazione e che il rapporto di lavoro era cessato quando era ancora alle dipendenze di Minizeta due s.r.l.. Tale onere della prova però non è stato assolto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., deve ritenersi che Minizeta tre s.r.l. sia divenuta datrice di lavoro di Norberto Filippini, anche se per un solo giorno.

In ragione di tale trasferimento, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità recentemente affermatosi, al fine di accedere ai trattamenti del Fondo di Garanzia Inps, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di essersi insinuato al passivo nella procedura di fallimento della società cessionaria per il credito maturato nei confronti della società cedente in quanto, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro continua con il cessionario che è obbligato in solido con il cedente per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e, ai sensi dell'art. 2120 c.c., il credito relativo al trattamento di fine rapporto diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Come ha statuito espressamente la Suprema Corte, all'esito di un'attenta e articolata ricostruzione normativa, *“va affermato il principio secondo cui, la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del*



1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2" (Cass. civ., sez. lav., 18.07.2018, n. 19278; Cass. civ., sez. lav., 19.07.2018, n. 19277).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritiene il Giudice che il ricorrente non abbia diritto di accedere al fondo di garanzia Inps per il credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato presso la Minizeta Due s.r.l..

Le domande proposte da Norberto Filippini nei confronti dell'Inps devono, pertanto, essere rigettate. Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa e la sussistenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:

- rigetta le domande proposte da Norberto Filippini nei confronti dell'Inps;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- riserva in sessanta giorni il deposito della motivazione della sentenza.

Parma. 22.10.2020

Il Giudice
Elena Orlandi

